

**DECRETO DEL DIRETTORE N. 530 DEL 26/09/2024**

**OGGETTO:** lavori di efficientamento energetico e manutenzione straordinaria di un fabbricato di 2 alloggi e.r.p. sito in Comune di Ponte nelle Alpi , via Lizzona n. 58 (f.57 part. 446 sub vari - anno costruzione 1970) – **MS LOTTO 033**

Appalto n. 585/2024 - CUP: G14F13000080007 CIG: B054377836

**AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO** (art. 119 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

**IL DIRETTORE**

**Vista** la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 36 del 30/07/2021 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore al dott. Alberto Pinto, dirigente dell'Area Amministrativa;

**Visto** l'art.12 del vigente Statuto Aziendale, approvato con delibera n. 002 del 09/10/2018, che individua i poteri del Direttore;

**Considerato** che con contratto d'appalto stipulato sotto forma di scrittura privata perfezionata il 07.05.2024, l'ATER Belluno ha affidato alla ditta " Mognol Massimo" con sede legale in - 32016 Alpago (BL), via Venezia - Farra n.16 - c.f. MGNMSM62C30A757P e p.iva 00725350250 i lavori in oggetto indicati nell'importo contrattuale di € 62.193,65 +IVA;

**Vista** l'istanza del 22.07.2024, acquisita in data 23.07.2024 al prot. ATER 3601, con la quale il suddetto appaltatore ha richiesto l'autorizzazione a subappaltare i seguenti lavori:

"ESECUZIONE PARZIALE OPERE DI RIVESTIMENTO A CAPPOTTO" - opere afferenti alla categoria prevalente OG1 - alla ditta "BESSI DI KOLGECI BESART" con sede in – 32026 Borgo Valbelluna (BL) - Quartiere Europa 28 - P.IVA 05089790264, nell'importo di € 18.000,00= di cui € 1.800,00 per oneri della sicurezza;

**Vista** l'integrazione documentale fornita dall'appaltatore in data 29.07.2024, consistente nella dichiarazione sostitutiva del subappaltatore circa il possesso dei requisiti generali e speciali di cui al Codice dei contratti pubblici;

**Vista** l'istruttoria del RUP dott. ing. Giovanni Rizzardi Soravia, redatta su apposito modello (PST04-Q) in atti, dalla quale si evince la sussistenza dei presupposti per il rilascio della presente autorizzazione, anche ai fini delle verifiche antimafia di cui all'art. 83 del D.Lgs. 159/2011 (importo inferiore ad € 150.000,00) e di cui all'art. 1 comma 52 della Legge 190/2012 (l'attività non rientra tra quelle esposte a rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'elenco riportato all'art. 1 comma 53 della medesima Legge);

**Rilevato** in particolare che:

- il subappaltatore ha prodotto, tramite l'affidatario, dichiarazione sostitutiva attestante la non sussistenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, ora artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;

- le opere in questione sono appaltabili nel limite (rispettato) del 50% appartenendo alla categoria prevalente OG1;
- l'affidatario ha indicato all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare le suddette opere;

**Considerato** altresì che l'ulteriore integrazione documentale richiesta, pervenuta solo in data 26.09.2024 (dichiarazione organico medio annuo), costituiva un documento accessorio, non ostativo al rilascio dell'autorizzazione al subappalto di cui all'art. 119 del D.Lgs 36/2023 in quanto concernente altri aspetti (D.Lgs. 81/2008) e che pertanto l'autorizzazione era da intendersi già tacitamente assentita ai sensi dell'art. 119 comma 16 del D.Lgs. 36/2023, al decorrere del 15esimo giorno dalla data della prima integrazione documentale (ossia dal 13.08.2024);

**che** si è ritenuto opportuno comunque procedere all'emissione del presente provvedimento, al fine di confermare la sussistenza dei presupposti all'autorizzazione al subappalto, fermo restando il termini di efficacia di cui sopra;

**Dato atto** che l'autorizzazione è in ogni caso rilasciata sotto condizione risolutiva, con revoca immediata ed automatica del provvedimento qualora la fase di verifica dei requisiti dichiarati dal subappaltatore (facoltativa sotto l'importo di € 40.000,00) dovesse fornire esito negativo;

**Considerato** che la responsabilità per la corretta esecuzione delle opere, per il rispetto del piano di sicurezza e per il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti in cantiere resta in ogni caso in capo all'Impresa affidataria;

**Visto** l'art. 119 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici, ciò premesso, visti gli atti d'ufficio

## D E C R E T A

di confermare sotto condizione risolutiva come in premessa indicato, l'autorizzazione al subappalto tacitamente assentita causa silenzio assenso di questa ATER, autorizzando in particolare la ditta "Mognol Massimo" con sede legale in - 32016 Alpago (BL), via Venezia - Farra n.16 - c.f. MGNMSM62C30A757P e p.iva 00725350250 - appaltatrice dei lavori di lavori di efficientamento energetico e manutenzione straordinaria di un fabbricato di 2 alloggi e.r.p. sito in Comune di Ponte nelle Alpi , via Lizzona n. 58 (f.57 part. 446 sub vari - anno costruzione 1970) – MS LOTTO 033 - Appalto n. 585/2024 - CUP: G14F13000080007 - CIG: B054377836 - ad affidare in subappalto l'esecuzione dei seguenti lavori:

"ESECUZIONE PARZIALE OPERE DI RIVESTIMENTO A CAPPOTTO" - opere afferenti alla categoria prevalente OG1 - alla ditta "BESSI DI KOLGECI BESART" con sede in - 32026 Borgo Valbelluna (BL) - Quartiere Europa 28 - P.IVA 05089790264, nell'importo presunto di € 18.000,00 (Euro diciottomila/oo) di cui € 1.800,00 (Euro mille ottocento/00) per oneri della sicurezza.

GRS  


**IL DIRETTORE**  
*dott. Alberto Pinto*  
